Allegato "A" al N. 4528 di Raccolta
3141010
Art. 1  Denominazione e ambiti della rappresentanza
L'Associazione "Alberghi, Ospitalità e Turismo della provincia del Verbano Cusio Ossola" in forma abbreviata denominata "Federalberghi V.C.O." è l'espressione unitaria delle imprese che operano nel settore turistico ricettivo che operano nel territorio provinciale del VCO.
L'Associazione aderisce alla Federalberghi Nazionale, all'Unione Regionale Associazioni Albergatori Piemontesi (in abbreviato Federalberghi Piemonte), e, in base alle delibere del Consiglio, ad altre associazioni di categoria competenti sul territorio provinciale.
L'Associazione ha piena autonomia sindacale ed organizzativa per le materie di propria competenza.
L'Associazione rappresenta autonomamente la categoria nei rapporti con le istituzioni e gli enti competenti in materia di turismo nel rispetto degli indirizzi di politica generale delle Associazioni di categoria competenti sul territorio. ————————————————————————————————————
Natura
L'Associazione ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di lucro e non ha vincoli con partiti o movimenti politici o associazioni confessionali.
Art. 3
Durata
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato
Scopi
L'Associazione, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:
1) la tutela e la rappresentanza a livello provinciale e locale degli interessi socia- li ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali;
2) la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il ri- conoscimento del ruolo sociale degli stessi.
In vista di tali scopi, essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività: a) svolgere attività di tutela, consulenza, assistenza e promozione in favore dei soci;
b) stipulare i contratti di lavoro a carattere provinciale e locale;
d) promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore; e) promuovere lo sviluppo dell'offerta turistico ricettiva;

f) designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale
rappresentanza sia prevista o consentita;
g) avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo
diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fi-
ni istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazio-
ni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobilia- ri, mobiliari, finanziarie o creditizie;
h) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni
di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi;
i) è parimenti scopo dell'Associazione promuovere la conoscenza reciproca fra i
propri aderenti e gli altri albergatori, far sì che i rapporti fra gli Associati siano
improntati a reciproco rispetto, all'applicazione da parte degli Associati di princi-
pi generali di comportamento che consentano la convivenza associativa pur nel-
la disparità delle singole disposizioni ed importanza economica degli aderenti. – <b>Art. 5</b>
SedeL'Associazione ha sede legale in Via G. Canna n. 9 a Verbania Intra (VB). Posso-
no però con semplice decisione del Consiglio Direttivo essere stabilite sedi am- ministrative e/o direzionali e/o delegazioni altrove, anche presso gli Alberghi
dei Rappresentanti dei singoli Gruppi Locali nel territorio provinciale. Così pure
possono essere istituite sedi secondarie, uffici, rappresentanze e simili a giudi-
zio del Consiglio Direttivo.
Art. 6
Soci
Possono assumere la qualità di "Associato":
a) le imprese alberghiere, qualunque sia il livello e la categoria a cui apparten-
gono, nonché le imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature o struttu-
re, agiscano in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle delle a-
ziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offer-
ta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O.
b) le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni che raggruppano e/o rappresenta-
no i soggetti di cui al punto precedente.
Qualora un imprenditore associato sia titolare di più di una azienda, sarà tenuto
ad associarle tutte, pur potendo rappresentarle o farle rappresentare da una so-
la persona. A tale scopo ogni associato dovrà comunicare tutti i dati necessari
per tale verifica alla Segreteria dell'Associazione. Il mancato rispetto del presen-
te articolo, costituisce causa di decadenza.
Le imprese individuali associate sono rappresentate dalla persona fisica del loro
titolare. In caso di società dal rappresentante legale. E' sempre possibile delega-
re altra persona in forma scritta comunicandolo all'Associazione. La revoca
dell'eventuale delega dovrà essere effettuata con dichiarazione scritta da invia-
re immediatamente all'Associazione.
L'adesione all'Associazione avviene previo parere positivo del Consiglio Direttivo
su domanda dell'interessato che è tenuto a fornire, per iscritto, i dati richiesti
nella domanda di adesione e si impegna per questo solo fatto ad accettare in-
condizionatamente lo Statuto, suoi scopi e le regole di funzionamento dell'Asso-
ciazione;
Il Socio dovrà corrispondere:
- la quota fissa di adesione e la quota relativa ai posti letto, nella misura fissata
dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- il rateo di contributo associativo relativo all'eventuale frazione di anno; - l'eventuale rateo di contributo al "Gruppo Locale" di adesione, secondo la richiesta dello stesso Gruppo Locale. - la quota inerente ai Proqetti Promozionali Naz/Esteri nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea ------Stato di socio L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo: -----a) di accettare e di osservare il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli Organi statutariamente previb) consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse; c) di consultare l'Associazione e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle imprese rappresentate; ----d) di corrispondere all'Associazione il contributo finanziario di funzionamento come deliberato dall'Assemblea dei Soci. L'Associato è pure tenuto al versamento al proprio Gruppo Locale del contributo da questi previsto. Tutti i suddetti contributi possono essere riscossi tramite i gruppi locali previ accordi con la Direzione dell'Associazione provinciale e parere positivo del Consiglio; e) fintanto che l'Assemblea per la sua competenza non fissi nuove misure contributive, restano in vigore le quote dell'anno precedente che verranno adequa-\_\_\_\_\_ te agli indici ISTAT annuali; f) per sopperire ai bisogni particolari non ricorrenti, su parere dell'organo di controllo se istituito, l'Associato può essere chiamato a versare un contributo aqqiuntivo proporzionale al contributo ordinario annuale proposto dal Consiglio, anche se non deliberato dall'Assemblea che sarà chiamata a ratificarlo nella sua prima riunione; ------Per la riscossione dei contributi, l'Associazione adotta le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale deve essere in ogni caso saldata entro il trentuno maggio (31.5) di ogni anno. Il Socio non in regola con il pagamento della Quota Associativa annuale verrà dichiarato moroso dal Presidente. Il Socio potrà mantenere lo stato di socio fino alla fine dell'anno ma non gli sarà possibile ricevere le informative ed esercitare i propri diritti negli organi di cui al successivo art. 14, ovvero rappresentare l'Associazione in enti o commissioni. Qualora il contributo associativo non venisse versato entro la fine dell'anno di competenza, il Presidente sarà facoltizzato per provvedere alla riscossione con mezzi coattivi; A giudizio del Consiglio Direttivo il Socio dichiarato moroso come sopra, può essere sospeso ovvero anche radiato dall'Associazione fino a che non regolarizzerà la propria posizione finanziaria compresi interessi di mora al corrente tasso bancario e nuovamente la tassa di ammissione; Il Socio che esplichi azione contraria e/o dannosa all'attività, agli indirizzi dell'Associazione e alle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, può essere sospeso od escluso, con provvedimento del Consiglio Direttivo. La sospensione può avere durata massima di un anno. L'esclusione può essere decisa anche senza il preventivo provvedimento della sospensione. -----Il Socio sospeso od escluso, per qualunque motivo (anche per morosità) può ricorrere all'Assemblea generale ordinaria, entro sessanta giorni dalla comunica-

zione del provvedimento, mediante richiesta da indirizzare al Presidente a mez zo raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando anche brevemente i motivi dell'appello.  Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferi menti a causa di morte, e non rivalutabili.  Nel caso un socio fosse impegnato nella ristrutturazione della propria azienda per continuare a mantenere lo stato di socio dovrà comunque versare una mini ma quota di contribuzione all'Associazione provinciale che verrà quantificata de Consiglio Direttivo.  Art. 8
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferi menti a causa di morte, e non rivalutabili.  Nel caso un socio fosse impegnato nella ristrutturazione della propria azienda per continuare a mantenere lo stato di socio dovrà comunque versare una mini ma quota di contribuzione all'Associazione provinciale che verrà quantificata da Consiglio Direttivo.  Art. 8
Nel caso un socio fosse impegnato nella ristrutturazione della propria azienda per continuare a mantenere lo stato di socio dovrà comunque versare una mini ma quota di contribuzione all'Associazione provinciale che verrà quantificata da Consiglio Direttivo.  Art. 8  Cessazione del rapporto associativo  Lo stato di socio viene a cessare, oltre ai casi previsti all'articolo 7, anche per re cesso, con un preavviso minimo di sei mesi (entro il trenta giugno di ogni anno mediante una lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo oppure vi PEC. Dovrà in ogni caso però versare la quota associativa dell'anno in corso.  Art. 9  Comitato Giovani Albergatori  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato Giovani Albergatori.  Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non supe riore a quarant'anni.  Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti socia ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associa zione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non pur assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione.  Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà parte cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo.  In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature e strutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralber
Art. 8  Cessazione del rapporto associativo  Lo stato di socio viene a cessare, oltre ai casi previsti all'articolo 7, anche per re cesso, con un preavviso minimo di sei mesi (entro il trenta giugno di ogni anno mediante una lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo oppure vi PEC. Dovrà in ogni caso però versare la quota associativa dell'anno in corso.  Art. 9  Comitato Giovani Albergatori  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato Giovani Albergatori.  Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non supe riore a quarant'anni.  Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani im prenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti socia ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non pur assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione.  Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà parte cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo.  In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature de strutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etic Federalberghi Nazionale.  Art. 11
Cessazione del rapporto associativo  Lo stato di socio viene a cessare, oltre ai casi previsti all'articolo 7, anche per re cesso, con un preavviso minimo di sei mesi (entro il trenta giugno di ogni anno mediante una lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo oppure vi. PEC. Dovrà in ogni caso però versare la quota associativa dell'anno in corso.  Art. 9  Comitato Giovani Albergatori  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato Giovani Albergatori.  Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non supe riore a quarant'anni.  Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani im prenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti socia ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associazione di situzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non purassumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione.  Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà parte cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo.  In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature e strutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etico Federalberghi Nazionale.
Lo stato di socio viene a cessare, oltre ai casi previsti all'articolo 7, anche per re cesso, con un preavviso minimo di sei mesi (entro il trenta giugno di ogni anno mediante una lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo oppure vi. PEC. Dovrà in ogni caso però versare la quota associativa dell'anno in corso. — Art. 9 ———————————————————————————————————
cesso, con un preavviso minimo di sei mesi (entro il trenta giugno di ogni anno mediante una lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo oppure vi PEC. Dovrà in ogni caso però versare la quota associativa dell'anno in corso.  Art. 9  Comitato Giovani Albergatori  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato Giovani Albergatori.  Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non supe riore a quarant'anni.  Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani im prenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti socia ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non pur assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione.  Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà parte cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo.  In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature e strutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etici Federalberghi Nazionale.  Art. 11
Comitato Giovani Albergatori  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato Giovani Albergatori.  Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non supe riore a quarant'anni.  Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani im prenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti socia ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associa zione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non pur assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione.  Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà parte cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo.  In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature estrutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etici Federalberghi Nazionale.  Art. 11
Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato Giovani Albergatori. — Possono aderire al Comitato imprenditori o loro familiari aventi un'età non super riore a quarant'anni. ———————————————————————————————————
Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani im prenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti socia ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associa zione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non pur assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione. ————————————————————————————————————
prenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti socia ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno all'Associa zione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori. Il Comitato non pur assumere compiti di rappresentanza sindacale esterna all'Associazione.  Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà parte cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo.  In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature estrutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etica Federalberghi Nazionale.  Art. 11
Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente, che potrà parte cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo. ————————————————————————————————————
cipare al Consiglio Direttivo dell'Associazione con parere consultivo. ————————————————————————————————————
In ogni caso le norme del Regolamento del Comitato Giovani Albergatori (CGA in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature estrutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etico Federalberghi Nazionale.
in contrasto con lo Statuto Federalberghi VCO e/o Nazionale si considerano au tomaticamente sostituite.  Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature estrutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etico Federalberghi Nazionale.
Art. 10  Federalberghi EXTRA  Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature e strutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etico Federalberghi Nazionale.
Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature e strutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etico Federalberghi Nazionale.
Può essere costituito in seno all'Associazione il Comitato "Federalberghi Extra in rappresentanza delle imprese ricettive extralberghiere che, per attrezzature e strutture, agiscono in un'ottica di problematiche strettamente affini a quelle del le aziende alberghiere e contribuiscano a tutti gli effetti alla composizione dell'offerta turistico-ricettiva nella provincia del V.C.O. Al momento dell'iscrizio ne, le aziende extralberghiere sono tenute alla sottoscrizione del Codice Etico Federalberghi Nazionale.
Consorzio iuristico
All'attività promozionale sui mercati nazionali ed esteri si accompagna anche l'attività di vendita dell'offerta turistica. Pertanto i soci Federalberghi VCO po tranno entrare a far parte del Consorzio Turistico denominato MAGGIORE attra verso il pagamento di una quota di adesione. Salvo disposizioni diverse dell'As semblea, i soci Federalberghi VCO all'atto di adesione al Consorzio saranno te nuti al pagamento della quota di adesione come una tantum, e negli anni suc
cessivi le quote annuali verranno versate direttamente dall'Associazione o enta ad essa collegata, in rappresentanza degli iscritti aderenti anche al Consorzio.  Art. 12

Contrattazione collettiva
La stipulazione di contratti e accordi collettivi provinciali e locali spetta all'Associazione, che vi provvede, previa consultazione del Consiglio Direttivo, median-
te un'apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
La Commissione sindacale è nominata dal Consiglio Direttivo ed opera su suo
mandato e secondo le sue direttive. La stipulazione di eventuali contratti o ac-
cordi collettivi dovrà avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale
della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo.
Art. 13
Commissioni consultive
Il Comitato di Presidenza può costituire, su proposta del Presidente, Commissio-
ni con funzioni consultive per l'esame di problemi tecnici, economici, legislativi
ed altro, o attinenti a segmenti specifici del Sistema organizzativo. Possono es-
sere chiamati a far parte di tali Commissioni anche esperti estranei all'Associa-
zione
Art. 14
Organi
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente e il Tesoriere;
e) Il Revisore dei Conti e/o il Collegio Sindacale se istituiti;
f) il Collegio dei Probiviri:
g) i Gruppi Locali;
h) la Direzione
Art. 15
L'Assemblea
L'Assemblea è costituita dai soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto
Inoltre a ciascun socio è attribuito un ulteriore voto per ogni quota variabile (po-
sto letto) di contribuzione dovuta.
L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contribu-
ti addebitati
Al socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribui-
to un voto.
In caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea è consentita la delega dei
propri voti ad altro socio. Ciascun socio non può essere portatore di più di due
deleghe di pari categoria.
La verifica del diritto di ammissione all'Assemblea è compito del Presidente
d'Assemblea, coadiuvato, a sua richiesta, dal Presidente del Collegio Sindacale
se nominato. E' in facoltà del Presidente dell'Assemblea di sottoporre casi parti- colari all'Assemblea stessa.
V O COZIOTII.
a) di regola le votazioni sono palesi e personali per alzata di mano con prova e
controprova; quando ne faccia richiesta il Presidente o più dei tre quarti dei pre- senti, la votazione può essere segreta:
senti, is reterious per essent segical,
b) le candidature all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Revisore
dei Conti e/o Collegio Sindacale e dei Probiviri devono pervenire in forma scrit-
ta alla Segreteria entro una settimana prima della data prefissata per le elezioni;

da segreta e con computo dei posti letto. Peraltro anche le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo possono avvenire per acclamazione, procedura questa
che sarà di regola seguita per la designazione dei componenti il Collegio dei Sindaci e/o del Revisore dei Conti e dei Probiviri.
Art. 16
Competenze dell'Assemblea
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea è competente a discutere e deliberare su qualunque argomento in-
teressante la categoria degli Associati, senza limitazione di oggetto e/o vincoli
di particolari procedure che non siano quelli imposti dal presente Statuto E' in particolare compito dell'Assemblea ordinaria:
a) determinare gli indirizzi di carattere generale dell'azione dell'Associazione;
b) deliberare in merito alla relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
c) deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratificare gli e-
ventuali assestamenti;
d) deliberare sul bilancio preventivo per l'anno successivo e sulla proposta del
Consiglio Direttivo relativa ai contributi associativi avendo cura di garantire il fi-
nanziamento dei vari livelli di competenza organizzativa;
e) eleggere con votazione a scrutinio segreto il Revisore dei conti e/o il Collegio
Sindacale, il Collegio dei Probiviri e il Consiglio Direttivo. Quest'ultimo con le
modalità previste dall'art. 19 lett. a);
f) deliberare sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte
nell'ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;
g) poter conferire la distinzione di Presidente onorario, di Consigliere onorario
e/o Socio onorario dell'Associazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti
nel campo turistico alberghiero o organizzativo. Ai titolari di cariche onorarie
non viene riconosciuto alcun diritto di voto.
L'Assemblea straordinaria:
a) approva le modifiche statutarie;
b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimo-
nio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Art. 17
Assemblea ordinaria e straordinaria - Convocazioni
L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta al-
l'anno normalmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ter-
mine prorogabile a sei mesi da parte del Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando il Consiglio Direttivo
o tanti soci che rappresentino almeno il 33% (trentatré per cento) dei voti com-
plessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'or-
dine del giorno.
In caso di eventi calamitosi, imprevedibili e di stato di emergenza persistente, il
Consiglio Direttivo, può decidere di prorogare il temine della convocazione
dell'assemblea ordinaria od elettiva di un anno, invece che di sei mesi.
L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente lo ritenga
opportuno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino
almeno il 33% (trentatré per cento) dei voti complessivi ne facciano richiesta
motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della do-
manda. In caso di inerzia del Presidente o del Vicepresidente, in mancanza di
solerzia del primo, provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straor-
dinaria il Presidente del Collegio Sindacale qualora nominato.
Le convocazioni avvengono a mezzo avviso scritto inviato mediante lettera, fax
o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del gior-
no, la data, l'ora e il luogo della riunione e deve essere spedita almeno 8 giorni
prima dell'assemblea
Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche in più luoghi, audio e
video collegati, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luo-
ghi audio e/o video collegati, che tutti i partecipanti possano essere identificati
con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in
tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, che siano presenti nel-
lo stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che
provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, considerando la riu-
nione tenuta nel luogo ove essi si trovano
Art. 18
Vəlidità dell'Assemblea - Deliberazioni
L'Assemblea è validamente costituita:
a) in prima convocazione, quando siano presenti tanti membri che rappresenti-
no la metà più uno dei voti complessivamente spettanti ai soci;
b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse
due ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresenta-
ti
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso della
metà più uno dei voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si
ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità,
la proposta si intende respinta.
L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, due scrutatori ed il segreta-
rio, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Nelle Assemblee
indette per modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Associazione il Presi-
dente è assistito da un notaio, che assume le funzioni di segretario.
Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a me-
no che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversa-
mente regolati dal presente Statuto.
Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche assenti o dissen-
zienti.
Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di soci che di-
sponga di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti complessivi spettanti ai
soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più di uno dei
voti rappresentati in Assemblea.
Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno il
75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi spettanti alla totalità dei so-
ci
Art. 19
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto:
a) da quattro membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto:
- un Rappresentante degli Alberghi a 4 e 5 stelle del VCO eletto dagli associati
con sede legale o unità locale nella Provincia del VCO;

- un Rappresentante degli Alberghi a 3 stelle del VCO eletto dagli associati con
sede legale o unità locale nella Provincia del VCO;
- un Rappresentante degli Alberghi a 1 e 2 stelle del VCO eletto dagli associati con sede legale o unità locale nella Provincia del VCO;
- un Rappresentante di "Federalberghi Extra" delle imprese ricettive extralber-
ghiere del VCO eletto dagli associati extralberghieri con sede legale o unità locale nella Provincia del VCO.
A tal fine l'Assemblea sarà suddivisa in quattro collegi elettorali, ciascuno dei
quali sarà composto dai soci appartenenti agli aggregati livelli di classificazione
alberghiera ed extralberghiera del territorio.
b) un Rappresentante per ogni Gruppo Locale, salvo quanto disposto dall'art, 26
lett. d);
c) dal Presidente del Comitato Giovani Albergatori, ove costituito.
Il componente il Consiglio Direttivo che risulti assente ingiustificato a tre riunio-
ni consecutive decade dalla carica e viene automaticamente designato al suo
posto il primo dei non eletti. Nel caso venissero a mancare nominativi di even-
tuali Consiglieri (ad esempio per non accettazione della carica da parte degli e-
sclusi), il Consiglio provvede a cooptare altra persona associata la quale resta in
carica fino al termine del quinquennio.
Non possono comunque far parte del Consiglio due persone dipendenti della
stessa azienda o gruppo. La regola non si applica al solo Presidente del Comita-
to Giovani Albergatori.
Il Consiglio può nominare, anche scegliendo all'esterno di esso, dei delegati per
compiti particolari, come ad esempio: rappresentanti presso organi federali, re-
gionali, presso altre Associazioni Sindacali, per formare commissioni tecniche
e/o di studio, ecc. Ai predetti delegati il Consiglio precisa mansioni e limiti di
potere.
Le cariche di Consigliere, come del resto ogni altra carica, sono essenzialmente gratuite. Il Consiglio può però deliberare dei rimborsi spese, anche in misura for-
fetaria, per coloro che sono investiti di particolari incombenze. La deliberazio-
ne è presa sentiti i sindaci effettivi del Collegio Sindacale ove costituito.
Art. 20
Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente che lo presiede;
b) elegge il Vice Presidente;
c) elegge un Tesoriere nominato dal Consiglio stesso tra i componenti di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 19. La durata in carica del Tesoriere è pari a quella dei
componenti il Consiglio Direttivo;
d) nell'ambito del programma di azione approvato dall'Assemblea, specifica le
direttive di massima e verifica successivamente le fasi di attuazione del pro-
gramma stesso;
e) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo svi-
luppo del Sistema organizzativo;
f) approva la stipula dei contratti di lavoro a carattere collettivo;
g) approva la Relazione annuale sull'attività svolta, il bilancio preventivo,
nonché le eventuali variazioni allo stesso, ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
h) propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi;
i) delibera criteri modalità e termini per la riscossione dei contributi associativi;
II, dendera cirteri induanta e terrinini per la riscussione dei contributi associativi,

I) può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, fissan-
done l'ordine del giorno;
m) decide sui ricorsi contro le delibere del Presidente;
n) nomina la Commissione sindacale di cui all'art. 12;
o) provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti
dell'Associazione in tutti gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia previ-
sta, richiesta o consentita;
p) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio
immobiliare ed in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
q) provvede, su proposta del Presidente, all'adozione dei provvedimenti relativi
al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni ed ai licen-
ziamenti, nonché all'adozione di provvedimenti disciplinari d'urgenza nei con-
fronti del personale stesso;
r) è altresì competenza del Consiglio esaminare e decidere delle eventuali diver-
genze che potrebbero sorgere fra i Gruppi Locali.
s) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua
quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favori-
re la partecipazione degli aderenti alla vita dell'Associazione.
Art. 21
Riunione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ovvero su richiesta
della metà più uno dei suoi componenti o per iniziativa del Presidente.
La convocazione è effettuata dal Presidente, o in caso di sua inerzia dal Vicepre-
sidente o dal Presidente del Collegio Sindacale, per mezzo di lettera spedita,
via fax o a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data
della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in video o tele-
conferenza, a condizione che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi
collegati, che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia lo-
ro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trat-
tazione degli argomenti affrontati. Verificatosi tali presupposti, la riunione si
considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario all'uopo nominato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è validamente costituito quan-
do sia presente la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto al voto.
Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consen-
so della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In ca-
so di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere perde il diritto di voto quando si delibera sul suo operato persona-
le o per una materia dove egli ha per conto proprio o di parenti un interesse
particolare ritenuto non compatibile con l'interesse generale della categoria Al-
bergatori o del Gruppo Locale di appartenenza.
I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente
regolati dal presente Statuto.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presiden-
te, come uditori, anche persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di vo-
to
Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie
al suo interno con votazione a maggioranza semplice. Decade con la decadenza

da Consigliere e può essere rieletto immediatamente.
Sono incompatibili le cariche contemporanee di Presidente di Gruppo Locale e
di Presidente dell'Associazione. Qualora un Presidente di Gruppo Locale venisse
eletto Presidente dell'Associazione, quest'ultimo acquisisce di diritto la carica di
Consigliere e rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo.
II Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
c) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio
e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;
d) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
al coordinamento dell'attività sociale; sovraintende all'amministrazione ordina-
ria e straordinaria dell'Associazione, mantenendosi nei limiti degli stanziamenti
previsti in bilancio per ciascun capitolo; vigila sull'andamento delle attività, de-
gli uffici e dei servizi; prende i provvedimenti disciplinari urgenti nei confronti
del personale dell'Associazione;
e) può nominare tra i componenti il Consiglio Direttivo, il Vice Presidente Vica-
rio;
f) conferisce, al Vice Presidente del Consiglio Direttivo, deleghe per il compi-
mento di atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione provinciale. Ciò è esten-
dibile anche ai Consiglieri e/o a terzi – sempre nel rispetto delle competenze
territorian,
g) attua le delibere concernenti la nomina o designazione di rappresentanti del-
l'Associazione;
h) può nominare, anche senza formalità, suoi rappresentanti scegliendoli fra col-
leghi del mondo associativo o dirigenti l'Associazione;
I) firma gli atti dell'Associazione;
m) è di diritto rappresentante dell'Associazione presso FEDERALBERGHI Naziona-
le secondo lo Statuto di quest'ultima; nonché presso la Regione e Federalberghi
Piemonte;
n) può stare in giudizio attivo e passivo per conto dell'Associazione, nominando
all'uopo procuratori ed avvocati per ogni ordine di giurisdizione, anche ammini-
strativa;
o) in una parola al Presidente sono affidati tutti i necessari poteri per la condu-
zione dell'Associazione nel rispetto della Legge e dello Statuto sociale
Art. 23
II Vice Presidente - II Vice Presidente Vicario - II Tesoriere
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nella realizzazione del programma di at-
tività nella conduzione dell'Associazione e opera con sua delega nell'ambito del-
le responsabilità affidategli.
Il Vice Presidente Vicario, se nominato è in rappresentanza delle macro aree
che compongono il territorio provinciale.
Il Tesoriere è parimenti nominato dal Consiglio. La durata in carica del Tesoriere
è pari a quella dei componenti il Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta di cura-
re l'utilizzo dei fondi sociali e di vigilare sulla conservazione dei beni sociali. Al-
l'uopo la firma del Tesoriere è depositata, a cura del Presidente, presso gli Istitu-
ti bancari dove sono depositati i fondi dell'Associazione.
Art. 24
Organo di controllo e di Revisione
L'Organo di Controllo o il Revisore dei Conti esercita sia la funzione di controllo
Le Organo di Controllo di li Revisore dei Controllo esercità sia la iditzione di Controllo

di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti ed è costituito da un solo membro effettivo, eletto dall'Assemblea delle aziende associate. L'Assemblea può comunque decidere di affidare le funzioni di controllo e revisione ad un Collegio Sindacale, composto da massimo tre membri. Non possono comunque far parte del Collegio Sindacale due persone dipendenti dalla stessa azienda o gruppo. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente. ————————————————————————————————————
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea. Il
Collegio nomina tra i propri membri il Presidente
Sono deferite ai Probiviri le controversie sulla interpretazione del presente Sta-
tuto
Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra i soci, e che non si siano potute risolvere bonariamente.
a) Premesso che l'Associazione è e resta unitaria, allo scopo di meglio tutelare
gli interessi di categoria tenute presenti le caratteristiche geografiche ed economiche del territorio provinciale, gli Associati sono riuniti in "GRUPPI LOCALI" formati liberamente dagli associati Federalberghi Provincia del V.C.O. di uno od anche più comuni contigui o che abbiano comunque rilevanti interessi turistici. Non può essere iscritto ad un Gruppo Locale chi non è aderente all'associazione provinciale.
b) Il Gruppo Locale si organizza ed amministra secondo le proprie necessità. Può dotarsi di un proprio Statuto o fissare altrimenti le norme del proprio funzionamento purché non in contrasto con le norme del presente Statuto, le direttive dell'Associazione del V.C.O. In ogni caso il Gruppo Locale deve armonizzare la propria attività subordinandola a quella più generale dell'Associazione provinciale. Dovrà tenere almeno un'assemblea generale all'anno, e comunicare il proprio programma di massima al Consiglio Direttivo Federalberghi Provincia V.C.O. ed invitare il Presidente dell'associazione provinciale (od un delegato dallo stesso) a partecipare alle riunioni del Gruppo Locale.
c) Il Gruppo Locale rappresenta gli Associati di fronte alle Autorità Locali. Al rappresentante il Gruppo, il Presidente dell'Associazione provinciale può delega-
re, di volta in volta, la rappresentanza della Federalberghi Provincia V.C.O. limi- tatamente alla discussione di problemi specifici riguardanti il Gruppo Locale
stesso ma ad un livello superiore a quello comunale; la delega può essere data
anche allo scopo di consentire particolari manifestazioni di competenza della Fe-
deralberghi Provincia V.C.O. ma che il Gruppo per le proprie strutture meglio è
in grado di organizzare
d) Ferma restando la libertà di organizzazione interna stabilita al punto b) del
suddetto articolo, un rappresentante del Gruppo Locale (di norma il suo Presi-

dente) è membro di diritto del Consiglio Direttivo Federalberghi Provincia V.C.O. Qualora il gruppo locale abbia al suo interno più realtà e un numero di iscritti adeguato può ottenere una rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo di due membri, nella figura del Presidente e del Vice Presidente del Gruppo Locale stesso. Se il rappresentante del Gruppo Locale in seno al Consiglio Direttivo viene eletto Consigliere in Assemblea dell'Associazione, il Gruppo designa un altro rappresentante. e) Al Consigliere Federalberghi Provincia V.C.O. proveniente dal Gruppo Locale, l'Associazione comunicherà i provvedimenti urgenti interessanti gli Associati ed il Consigliere avrà cura di ritrasmettere la notizia a tutti gli aderenti al suo gruppo. Il Rappresentante del Gruppo Locale in seno a Federalberghi Provincia V.C.O. si fa portavoce degli interessi del suo gruppo, chiedendone l'iscrizione all'Ordine del Giorno delle riunioni Federalberghi Provincia V.C.O. ----La Direzione Il Direttore della Associazione, chiamato anche Segretario, è assunto dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo. -----Il Direttore opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo ed il Presidente, assiste alla Assemblea e partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali dell'associazione provinciale. Compito del Direttore è quello di organizzare e curare il funzionamento tecnico della Associazione, operando anche come elemento di stimolo ed informazione nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo, che potranno a lui delegare alcune loro specifiche funzioni, anche di rappresentanza. Il Direttore ha fra gli altri compiti: ----a) assistere direttamente o tramite collaboratori, gli associati nelle loro occorren-\_\_\_\_\_ b) tenere la contabilità della Associazione in stretta collaborazione con il Presidente ed il Tesoriere e di tenere l'archivio e la documentazione; -----c) partecipare alle riunioni o manifestazioni che potrebbero interessare la categoria. \_\_\_\_\_ Il Direttore rende conto del proprio operato direttamente al Presidente ed al Consiglio Direttivo, coi quali si mantiene sempre in stretto contatto; collabora col Tesoriere e con il Revisore dei Conti e/o il Presidente del Collegio Sindacale per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Direttore deve assicurare la continuità della Associazione indipendentemente dal succedersi degli organi eletti. Art. 28 -----Disposizioni generali sulle cariche Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi sociali e non possono essere ricoperte per oltre tre mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e dei Probiviri. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che sono state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso. La perdita del requisito di socio comporta l'immediata decadenza da ogni carica. Per le cariche in scadenza, nel caso in cui, come previsto all'art. 17, il Consiglio Direttivo disponga la proroga della convocazione dell'assemblea ordinaria ed elettiva a causa di eventi calamitosi, imprevedibili e di stato di emergenza persistente, sono prorogate con impegno di rinnovo per un ulteriore anno. Tutti coloro che ricoprono una carica sociale non possono assumere altre cari-

che in enti equiparati
Fondo comune
Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
b) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
c) dai contributi a carico dei soci;
d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'Associazione e dalle even-
tuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore dell'Associazione stessa; e) durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione. nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Sono fatti salvi gli interventi ed i finanziamenti di cui all'art. 19;
gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economico - finanziaria
del fondo comune.
Art. 30
Assetto contributivo
Le imprese provvedono a finanziare le diverse componenti del Sistema organiz-
zativo di rappresentanza.
La misura dei contributi dovuti è determinata annualmente dall'Assemblea su
proposta del Consiglio Direttivo sulla base della capacità contributiva delle im-
prese
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di accertamento e riscossione del con-
tributo.
L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi che deve avvenire entro il trentuno maggio (31.5) di ogni anno di competenza. I soci che entro la rispettiva scadenza non versano la quota associativa, saranno considerati soci morosi.
AIL 31
Per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (o rendiconto economico e finanziario), i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme con la Relazione del Revisore dei Conti e/o del Collegio Sindacale. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dopo essere stati sottoposti all'esame dell'Organo di controllo, devono essere comunicati via posta elettronica agli associati almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea Generale.
Norme complementari e finali
a) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
b) Il patrimonio sociale è formato da tutti i fondi mobili ed immobili di pertinen-
za o di proprietà dell'Associazione, fra i quali sono compresi anche gli avanzi di
esercizio.
In caso di scioglimento dell'Associazione, per il quale è necessario il voto favore- vole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei voti complessivi spettanti alla totalità dei soci, la stessa assemblea nomina il o i liquidatori, ne stabilisce i compiti e la destinazione del patrimonio residuo.
c) Nessun socio od ex socio sia durante i periodi della sua appartenenza all'As-

sociazione, che in qualunque altro momento, ha un qualche diritto sul patrimo- nio sociale che per nessuna ragione può essere fatto oggetto di divisione fra i
d) Tutte le norme del presente Statuto sono inscindibili fra di loro. Vanno interpretate secondo il senso espresso dalle parole nel quadro degli intendimenti che il presente Statuto si prefigge ed intende raggiungere.  e) Il presente Statuto è impegnativo per tutti gli aderenti a Federalberghi V.C.O. al momento della sua approvazione e per tutti quelli che avendo avuto la loro domanda accettata ne faranno parte. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente. Il presente Statuto sostituisce quello redatto il dì 27 aprile 2011 in Domodossola (VB) - Rep. n. 1865 - Raccolta n. 834 - Notaio Manlio Carlo Soldani (registrato il 24/04/2011 presso Ufficio Agenzia Entrate competente, Serie TS2). Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di soci che disponga di almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più di uno dei voti rappresentati in Assemblea, come previsto dall'art. 18 dello Statuto. Per il computo dei voti valgono le formalità previste all'art. 15 dello Statuto.
Art. 33
Principi generali  Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia.
Sottoscritto in originale da VINCENZI Gian Maria
Manlio Carlo Soldani (impronta del sigillo)

## COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE CARTACEO

Copia informatica conforme all'originale su supporto cartaceo conservato nella mia raccolta e firmato ai sensi di legge, formata ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sostituisce l'originale ad ogni effetto di legge. Imposta di bollo assolta all'origine ai sensi del D.M. 22/02/2007 mediante Modello Unico Informatico.

Si trasmette la presente copia per gli usi previsti e consentiti dalla legge.

Domodossola, giovedì 22 aprile 2021

Firma digitale del Notaio Manlio Carlo Soldani Certification Autority: Consiglio Nazionale del Notariato

LA RIPRODUZIONE CARTACEA È PRIVA DI VALORE LEGALE SE NON È MUNITA DI AUTENTICA NOTARILE

uffici, comprovanti l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge.